

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2020, n. 699

Cont. n. 2016/04/B/SC – Autorizzazione alla transazione ed approvazione schema atto di transazione

Il Presidente della Regione Puglia, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Funzionario di Posizione Organizzativa, e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti, e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Premesso che

- con atto di citazione notificato nell'anno 1998 i Signori (*omissis*) e (*omissis*), in proprio e quali legali rappresentanti del figlio (*omissis*), convenivano avanti il Tribunale di Bari la ASL BA/3 per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: "(...) in principalità: accertata e dichiarata la colpa del dott. (*omissis*) nelle prestazioni proprie della sua attività professionale di cui è stata oggetto (*omissis*) per sé e per il nascituro (*omissis*) in data (*omissis*) all'Ospedale Umberto I di Altamura ed eventuale colpa concorrente, per questo od altro titolo di terze persone operatrici medico-sanitarie ed operatrici mediche a loro volta, dipendenti come il primo dall'USSL Bari 3, condannarsi l'USSL Bari 3 a risarcire i danni tutti subiti da (*omissis*) e (*omissis*), nonché subiti da (*omissis*) secondo le risultanze processuali. Con rivalutazione monetaria sulla predetta somma dalla data odierna a quella della eventuale sentenza e con gli interessi di legge al danno. Spese ed onorari di causa rificusi, iva e cpa per legge";
- la causa veniva iscritta al n. 1699/1998 R.G.;
- si costituiva l'ASL Ba/3, la quale chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: "1. In limine litis: per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della Ausl Ba/3; 2. nel merito, subordinatamente al superamento della eccezione innanzi sollevata, per il rigetto della domanda infondata in fatto e diritto; 3. per la condanna, comunque, degli attori alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio";
- con ordinanza 20.12.2000 il G.I. autorizzava gli attori a chiamare in causa la Gestione liquidatoria ex Usl Ba/7. Nelle more decedeva il Sig. (*omissis*), marito della Sig.ra (*omissis*), la quale proseguiva il giudizio e chiamava in causa la Gestione liquidatoria della ex Usl Ba/7;
- si costituiva la Gestione liquidatoria della ex Usl Ba/7, la quale chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: "1) preliminarmente, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della U.S.L. BA/7 Gestione Liquidatoria, per essere passivamente legittimata la Regione Puglia; 2) subordinatamente e nel merito, il totale rigetto della domanda attrice per intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento del danno e, comunque, per assoluta infondatezza della stessa, in fatto e nelle conseguenti implicazioni giuridiche; 3) in ogni caso, la condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio";
- all'udienza del 18.11.2003 il difensore della Gestione liquidatoria della ex Usl Ba/7 dichiarava che la già menzionata era stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Il G.I., preso atto di tale circostanza, dichiarava la causa interrotta. L'attrice, avendovi interesse, depositava ricorso in riassunzione ex art. 304 c.p.c. e, stante l'incertezza sulla sorte della procedura di liquidazione coatta amministrativa, riassumeva il giudizio anche nei confronti della Regione Puglia;
- si costituiva la Regione Puglia, formulando le seguenti conclusioni: "voglia l'On.le Giudice adito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, estromettendola dal giudizio, dichiarare, in subordine, il difetto di giurisdizione come in parte motiva rilevato, dichiarare prescritta ogni pretesa di parte attrice, in ulteriore subordine rigettare il ricorso perché infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa";
- si costituiva anche la Liquidazione Coatta Amministrativa della ex Usl Ba/7, la quale chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: "in via preliminare di rito, dichiarare l'estinzione del presente giudizio; dichiarare l'improseguibilità e/o l'improponibilità della domanda attorea, per come riassunta con il ricorso notificato in data 26.6.2004; in via preliminare di merito, dichiarare prescritto il diritto di parte attrice

a richiedere il risarcimento dei danni lamentati in citazione e nei successivi scritti difensivi e rigettare l'avversa domanda; in subordine, rigettare comunque le avverse richieste in quanto infondate e non provate nell'an; in estremo subordine, ridurre drasticamente le avverse richieste, in quanto spropositate nel quantum e non provate nella loro interezza [...]"

- al termine del giudizio, con sentenza n. 2634/12 d'ordine pronunciata in data 14 giugno 2012 dal Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in persona del Presidente Dott.ssa Maria Luisa Traversa, nel procedimento civile n. 1699/1998 R.G., depositata in data 24 luglio 2012, non notificata, con la quale il Giudice ha così definitivamente pronunciato: "Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice monocratico dr. M. Luisa Traversa, definitivamente pronunciando (...) così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della ASL Ba/3; 2) rigetta la domanda proposta nei confronti della Gestione liquidatoria e proseguita nei confronti di Regione Puglia e Liquidatela della gestione liquidatoria; 3) pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, liquidate in € 1.636,53 oltre accessori; 4) compensa interamente le spese del giudizio tra le parti;
- la Sig.ra (*omissis*) proponeva appello avverso la pronuncia del Tribunale di Bari;
- il giudizio d'appello veniva iscritto al n. 1916/2012 R.G. Corte d'Appello di Bari;
- nel giudizio d'appello così introdotto si costituiva la Regione Puglia, per ministero dell'Avv. Maria Scattaglia, mentre restavano contumaci la Liquidazione Coatta Amministrativa della ex USL BA/7 e l'Azienda Sanitaria Locale BA/3;
- all'esito del giudizio, con sentenza n. 2172/2018 pubblicata il 21.12.2018 la Corte d'Appello di Bari accoglieva il gravame proposto da (*omissis*), così pronunciando: "(...) dichiara la contumacia della Liquidazione Coatta Amministrativa della ex UL BA/7 ora Gestione Liquidatoria USL BA/7 e dell'Azienda Sanitaria Locale BA/3; 2) dichiara cessata la materia del contendere quanto all'appello incidentale della Regione Puglia, che ha ad esso rinunciato; 3) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna, in via tra loro solidale, la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, e la Liquidazione Coatta Amministrativa (...) a pagare in favore di (*omissis*), interdetto, rappresentato dal tutore (*omissis*): a) a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, la somma di € 1.300.000, attualizzata, oltre interessi al variabile tasso legale sulla somma devalutata al 25.98.1987 (di dell'evento dannoso) di € 581.395,35, rivalutata anno per anno secondo indici istat dal 25.9.1987 al di della decisione; con gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo; b) a titolo di ristoro del danno patrimoniale la somma di € 500.572,80, oltre interessi al variabile tasso legale sulla somma devalutata di € 219.453,22, rivalutata anno per anno secondo indici istat, dal 25.9.1987 al di della decisione, ed interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo; c) a titolo di ristoro del danno per spese future la somma di € 620.066,50, attualizzata e diminuita del montante di anticipazione, oltre interessi al variabile tasso legale sulla somma devalutata di € 277.310,60, rivalutata anno per anno secondo indici istat, dal 25.9.1987 al di della decisione, ed interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo; 3) rigetta ogni diversa ed ulteriore domanda; (...)" segue regolamentazione delle spese di ctu e di lite;
- con atto notificato a mezzo pec in data 26 aprile 2019 la Regione Puglia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2172/18 resa dalla Corte d'Appello di Brescia in data 9.6.2017/21.12.2018;
- con atto notificato in data 31 maggio 2019 la Sig.ra (*omissis*), in proprio e quale tutore e legale rappresentante del figlio (*omissis*) proponeva ritualmente controricorso con ricorso incidentale;
- con atto notificato in data 10.05.2019 la Gestione Liquidatoria USL BA/7 (già Liquidazione Coatta Amministrativa della ex USL Ba/7) proponeva "controricorso con ricorso incidentale autonomo";
- con atto notificato in data luglio 2019 la Regione Puglia proponeva "controricorso avverso ricorso incidentale";
- con atto notificato in data 8 luglio 2019, la Gestione Liquidatoria USL BA/7 (già Liquidazione Coatta Amministrativa della ex USL Ba/7) proponeva "controricorso su ricorso incidentale";
- è dunque oggi pendente fra le parti della presente transazione il giudizio di Cassazione, iscritto al n. 14215/2019;
- in data 2 gennaio 2020 la Sig.ra (*omissis*), in proprio e quale tutore del figlio (*omissis*), per ministero degli

Avvocati Ceci Gennaro e Peroni Piercarlo procedeva alla notifica del titolo esecutivo – sentenza Corte d'Appello di Bari – munita di formula esecutiva alla Regione Puglia ed alla Gestione Liquidatoria USL BA/7;

- nelle more, sono intercorse trattative fra le parti al fine di bonariamente risolvere la controversia e definire ogni e qualsiasi pendenza in essere fra le stesse.
- Nel corso di incontro svoltosi presso la sede dell'Avvocatura regionale, la Gestione Liquidatoria ex USL BA/7 ha formulato una proposta transattiva in favore della sig.ra (*omissis*), chiedendo al suo legale di provvedere a comunicarne l'eventuale accettazione;
- A seguito di accordi intercorsi con le parti in causa, il legale della Gestione Liquidatoria ex USL BA/7, d'intesa con il legale officiato della Regione e con la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, ha pertanto predisposto uno schema di atto di transazione, manifestando la definitiva disponibilità a chiudere bonariamente la controversia per € 2.800.000,00, comprensivi delle spese e competenze legali avanzate dai legali della sig.ra (*omissis*), avv.ti Peroni e Ceci.
- La proposta, quindi, sottoposta all'attenzione di tutte le parti, è stata accolta sotto il profilo economico, e contestualmente le parti in causa hanno manifestato la volontà alla rinuncia di ogni successiva azione civile e/o penale relativa ai fatti per i quali viene sottoscritto l'accordo transattivo.
- Tanto premesso, attesa la complessità della questione così come prospettata, nonché l'elevata alea connessa al giudizio di merito in corso, oltreché l'eccessiva onerosità del procrastinarsi del pagamento, connesso alla rivalutazione delle somme che, di fatto, hanno reso spropositato l'ammontare delle somme da liquidarsi in favore dei danneggiati, si ritiene opportuno definire la controversia in questione nei termini sopra esposti.
- Ciò, in particolare, in quanto, come prospettato con mail dell'avv. Caputi del 27 febbraio 2020, la Gestione Liquidatoria ha chiarito di avere fondi disponibili per il pagamento della somma concordata, e pertanto l'accordo bonario non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.
- In considerazione di ciò, si rende necessario aderire alla proposta transattiva così come da atto di transazione predisposto dal legale della Gestione Liquidatoria, ed allegato alla presente proposta di Deliberazione a costituirne parte integrante.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE ex art. 4, comma 3, lett. c), legge regionale 18/06 L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta e tenuto conto dei pareri espressi dalla Sezione Amministrazione Finanza e controllo, dall'Avvocato interno e dell'avvocato esterno difensore dell'Amministrazione regionale, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c) della l.r. 26.06.2006 n. 18.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale

di approvare l'atto di transazione allegato alla presente Deliberazione e che ne forma parte integrante – non ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 73 del D.lgs. n. 118/11 relativo al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.VO n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

- di approvare e prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di addivenire, sulla scorta del parere espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c), della l. r. 18 del 2006 nonché dell'avv. Interno difensore dell'Amministrazione Regionale, a transazione con i sigg.ri (*omissis*) e (*omissis*), secondo i patti e condizioni e le modalità innanzi descritti brevemente, e dettagliatamente trasfusi nello schema di transazione allegato alla presente di cui è parte integrante, finalizzato alla definizione della controversia, ritenendola opportuna per l'Amministrazione regionale;
- di approvare lo schema di transazione allegato alla presente Deliberazione, e che ne forma parte integrante;
- di autorizzare il Presidente o soggetto da lui delegato e l'Avvocato officiato alla sottoscrizione dell'atto di intesa transattivo;
- di incaricare la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di notificare il presente atto alla Sezione Affari Generali, Servizio Rogante, per gli adempimenti di competenza.
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.lgs.n.118/2011.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile di PO "*Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie*"

(Anna Cassano)

Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo

(Benedetto G. Pacifico)

L'Avvocato incaricato

(Mara Grimaldi)

L'Avvocato Coordinatore

(Rossana Lanza)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e sport per tutti

(Vito Montanaro)

Il Presidente della Giunta Regionale

(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente; udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Regione Puglia;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare e prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di addivenire, sulla scorta del parere espresso dall'Avvocato Coordinatore ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c), della l. r. 18 del 2006 nonché dell'avv. Interno difensore dell'Amministrazione Regionale, a transazione con i sigg.ri (*omissis*) e (*omissis*), secondo i patti e condizioni e le modalità innanzi descritti brevemente, e dettagliatamente trasfusi nello schema di transazione allegato alla presente di cui è parte integrante, finalizzato alla definizione della controversia, ritenendola opportuna per l'Amministrazione regionale;
- di approvare lo schema di transazione allegato alla presente Deliberazione, e che ne forma parte integrante;
- di autorizzare il Presidente o soggetto da lui delegato e l'Avvocato officiato alla sottoscrizione dell'atto di intesa transattivo;
- di incaricare la dr.ssa Anna Cassano – funzionario responsabile di Posizione Organizzativa “Affari generali, valutazione rischi e e Gestioni Liquidatorie” della Sezione Amministrazione, Finanze e controllo – della sottoscrizione dell'atto di transazione;
- di incaricare la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di notificare il presente atto alla Sezione Affari Generali, Servizio Rogante, per gli adempimenti di competenza.
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n.28/2001 e del D.lgs.n.118/2011.

IL SEGRETARIO
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

Il presente allegato si compone di 8 pagine compresa la presente

Il Dirigente della Sezione
(dr Benedetto G. Pacifico)



PACIFICO BENEDETTO
GIOVANNI
21.05.2020 10:45:33
UTC

ATTO DI TRANSAZIONE

Fra le parti

[REDACTED], nata a [REDACTED] residente in [REDACTED]), Via [REDACTED]
[REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED], in proprio e quale tutore e legale
rappresentante [REDACTED], nato [REDACTED] residente [REDACTED]
[REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Piercarlo
Peroni del Foro di Brescia, Codice Fiscale [REDACTED], e dall'avv. Gennaro Ceci del Foro di Bari,
Codice Fiscale [REDACTED]

❖ **REGIONE PUGLIA** (Partita Iva 80017210727), in persona del Presidente della Giunta Regionale e
legale rappresentante pro-tempore, dott. Michele Emiliano, rappresentata e difesa dall'Avv. Flora Caputi,
Codice Fiscale [REDACTED]

❖ **GESTIONE LIQUIDATORIA USL BA/7** (Codice Fiscale 06534340721), (già Liquidazione Coatta
Amministrativa ex USL BA/7), in persona del Commissario Liquidatore pro-tempore dott. Antonio
Sanguedolce, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Aurelio Pappalepore, Codice Fiscale [REDACTED]

❖ **ASL BARI** (Codice Fiscale 06534340721), quale Ente incorporante l'Azienda Sanitaria Locale BA/3 (già
Azienda Sanitaria Locale BA/3), in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,

PREMESSO

➤ **CHE** con atto di citazione notificato nell'anno 1998 i Signori [REDACTED], in
proprio e quali legali rappresentanti [REDACTED], convenivano avanti il Tribunale di Bari la ASL
BA/3 per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: "(...) in principalità: accertata e dichiarata la colpa del
dott. [REDACTED] nelle prestazioni proprie della sua attività professionale di cui è stata oggetto [REDACTED] per sé

e per il nascituro [REDACTED] in data [REDACTED] all'Ospedale Umberto I di Altamura ed eventuale colpa concorrente, per questo od altro titolo di terze persone operatrici medico-sanitarie ed operatrici mediche a loro volta, dipendenti come il primo dall'USSL Bari 3, condannarsi l'USSL Bari 3 a risarcire i danni tutti subiti [REDACTED], nonché subiti da [REDACTED] secondo le risultanze processuali. Con rivalutazione monetaria sulla predetta somma dalla data odierna a quella della eventuale sentenza e con gli interessi di legge al danno. Spese ed onorari di causa rifiuti, iva e cpa per legge. [...]”;

- CHE la causa veniva iscritta al n. 1699/1998 R.G.;
- CHE si costituiva l'ASL Ba/3, la quale chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1. In limine litis: per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della Ausl Ba/3; 2. nel merito, subordinatamente al superamento della eccezione innanzi sollevata, per il rigetto della domanda infondata in fatto e diritto; 3. per la condanna, comunque, degli attori alla rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
- CHE, con ordinanza del 20.12.2000, il G.I. autorizzava gli attori a chiamare in causa la Gestione liquidatoria della ex Usl Ba/7. Nelle more decedeva il Signor [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] proseguiva il giudizio e chiamava in causa la Gestione liquidatoria della ex Usl Ba/7;
- CHE si costituiva la Gestione liquidatoria della ex Usl Ba/7, la quale chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della U.S.L. BA/7 Gestione Liquidatoria, per essere passivamente legittimata la Regione Puglia; 2) subordinatamente e nel merito, il totale rigetto della domanda attrice per intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento del danno e, comunque, per assoluta infondatezza della stessa, in fatto e nelle conseguenti implicazioni giuridiche; 3) in ogni caso, la condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”;
- CHE all'udienza del 18.11.2003 il difensore della Gestione liquidatoria della ex Usl Ba/7 dichiarava che la già menzionata era stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Il G.I., preso atto di tale circostanza, dichiarava la causa interrotta. [REDACTED], avendovi interesse, depositava ricorso in riassunzione ex art. 304 c.p.c. e, stante l'incertezza sulla sorte della procedura di liquidazione coatta amministrativa, riassumeva il giudizio anche nei confronti della Regione Puglia;

- CHE si costituiva la Regione Puglia, formulando le seguenti conclusioni: *“voglia l’On.le Giudice adito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, estromettendola dal giudizio, dichiarare, in subordine, il difetto di giurisdizione come in parte motiva rilevato, dichiarare prescritta ogni pretesa di parte attrice, in ulteriore subordine rigettare il ricorso perché infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”*;
- CHE si costituiva anche la Liquidazione Coatta Amministrativa della ex Usl Ba/7, la quale chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: *“in via preliminare di rito, dichiarare l’estinzione del presente giudizio; dichiarare l’improseguibilità e/o l’improponibilità della domanda attorea, per come riassunta con il ricorso notificato in data 26.6.2004; in via preliminare di merito, dichiarare prescritto il diritto di parte attrice a richiedere il risarcimento dei danni lamentati in citazione e nei successivi scritti difensivi e rigettare l’avversa domanda; in subordine, rigettare comunque le avverse richieste in quanto infondate e non provate nell’an; in estremo subordine, ridurre drasticamente le avverse richieste, in quanto spropositate nel quantum e non provate nella loro interezza [...]”*.
- CHE, con sentenza n. 2634/12 resa nel procedimento civile n. 1699/1998 R.G. in data 14 giugno 2012, il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in persona del Presidente Dott.ssa Maria Luisa Traversa, ha così definitivamente pronunciato: *“Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice monocratico dr. M. Luisa Traversa, definitivamente pronunciando (...) così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della ASL Ba/3; 2) rigetta la domanda proposta nei confronti della Gestione liquidatoria e proseguita nei confronti di Regione Puglia e Liquidatela della gestione liquidatoria; 3) pone definitivamente a carico degli attori le spese di ctu, liquidate in € 1.636,53 oltre accessori; 4) compensa interamente le spese del giudizio tra le parti;*
- CHE XXXXXXXXXX proponeva appello avverso la pronuncia del Tribunale di Bari;
- CHE il giudizio d’appello veniva iscritto al n. 1916/2012 R.G. Corte d’Appello di Bari;
- CHE nel giudizio d’appello così introdotto si costituiva la Regione Puglia, per ministero dell’Avv. Maria Scattaglia, mentre restavano contumaci la Liquidazione Coatta Amministrativa della ex USL BA/7 e l’Azienda

Sanitaria Locale BA/3;

- **CHE** all'esito del giudizio, con sentenza n. 2172/2018 pubblicata il 21.12.2018 la Corte d'Appello di Bari accoglieva il gravame proposto da [REDACTED], così pronunciando: "(...) dichiara la contumacia della Liquidazione Coatta Amministrativa della ex UL BA/7 ora Gestione Liquidatoria USL BA/7 e dell'Azienda Sanitaria Locale BA/3; 2) dichiara cessata la materia del contendere quanto all'appello incidentale della Regione Puglia, che ha ad esso rinunciato; 3) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna, in via tra loro solidale, la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, e la Liquidazione Coatta Amministrativa (...) a pagare in favore di [REDACTED], [REDACTED] rappresentato [REDACTED]: a) a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, la somma di € 1.300.000, attualizzata, oltre interessi al variabile tasso legale sulla somma devalutata al 25.9.1987 (di dell'evento dannoso) di € 581.395,35, rivalutata anno per anno secondo indici istat dal 25.9.1987 al di della decisione; con gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo; b) a titolo di ristoro del danno patrimoniale la somma di € 500.572,80, oltre interessi al variabile tasso legale sulla somma devalutata di € 219.453,22, rivalutata anno per anno secondo indici istat, dal 25.9.1987 al di della decisione, ed interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo; c) a titolo di ristoro del danno per spese future la somma di € 620.066,50, attualizzata e diminuita del montante di anticipazione, oltre interessi al variabile tasso legale sulla somma devalutata di € 277.310,60, rivalutata anno per anno secondo indici istat, dal 25.9.1987 al di della decisione, ed interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo effettivo; 3) rigetta ogni diversa ed ulteriore domanda; (...)" segue regolamentazione delle spese di ctu e di lite;
- **CHE** con atto notificato a mezzo pec in data 26 aprile 2019 la Regione Puglia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2172/18 resa dalla Corte d'Appello di Brescia in data 9.6.2017/21.12.2018;
- **CHE** con atto notificato in data 31 maggio 2019 [REDACTED], in proprio e quale tutore e legale rappresentante [REDACTED] proponeva ritualmente controricorso con ricorso incidentale;
- **CHE** con atto notificato in data 10.05.2019 la Gestione Liquidatoria USL BA/7 (già Liquidazione Coatta Amministrativa della ex USL Ba/7) proponeva "controricorso con ricorso incidentale autonomo";

- CHE con atto notificato in data 9 luglio 2019 la Regione Puglia proponeva “*controricorso avverso ricorso incidentale*”;
- CHE con atto notificato in data 8 luglio 2019, la Gestione Liquidatoria USL BA/7 (già Liquidazione Coatta Amministrativa della ex USL Ba/7) proponeva “*controricorso su ricorso incidentale*”;
- CHE è dunque oggi pendente fra le parti della presente transazione il giudizio di Cassazione, iscritto al n. 14215/2019;
- CHE in data 2 gennaio 2020 [REDACTED], in proprio e quale tutore [REDACTED] per ministero degli Avvocati Ceci Gennaro e Peroni Piercarlo procedeva alla notifica del titolo esecutivo – sentenza Corte d’Appello di Bari munita di formula esecutiva alla Regione Puglia ed alla Gestione Liquidatoria USL BA/7;
- CHE, nelle more, sono intercorse trattative fra le parti al fine di bonariamente risolvere la controversia e definire ogni e qualsiasi pendenza in essere fra le stesse.

----- * -----

Tanto premesso e ritenuto

le parti tutte come sopra individuate, rappresentate, difese e domiciliate.

pattuiscono e convengono quanto segue

- 1) Le premesse, così come gli atti e i documenti dei giudizi richiamati in premessa sono noti alle parti e costituiscono parte integrante della presente transazione;
- 2) La Gestione Liquidatoria USL BA/7 (già Liquidazione Coatta Amministrativa della ex USL Ba/7) offre [REDACTED], in proprio e quale tutore e legale rappresentante [REDACTED], la complessiva somma di € 2.800.000,00= (euro duemilionioctocentomila euro), a saldo e stralcio ed a tacitazione di ogni pretesa di [REDACTED], nonché [REDACTED] [REDACTED], per ogni e qualsivoglia loro pretesa, a qualunque titolo avanzata nei confronti degli Enti pubblici tutti coinvolti nei giudizi tutti come in premessa richiamati e descritti, e riconducibile, in via mediata o immediata, alla vicenda oggetto di causa.

In particolare la somma di € 2.800.000,00= (duemilionioctocentomila euro) verrà corrisposta entro e non oltre giorni 30 dalla sottoscrizione e dallo scambio del presente accordo a mezzo bonifico bancario in favore

[REDACTED] ai seguenti estremi di conto corrente: Codice IBAN [REDACTED] – conto corrente [REDACTED]

Le parti danno atto e riconoscono che il predetto importo viene offerto a tacitazione delle pretese avanzate

[REDACTED] in proprio, oltre che delle pretese avanzate nell'interesse [REDACTED] in favore del quale è dunque destinata una parte della somma predetta, il cui incasso risulta debitamente autorizzato [REDACTED].

3) [REDACTED], in proprio e quale tutore e legale rappresentante [REDACTED] accetta la somma come offerta dalla Gestione Liquidatoria USL BA/7, a saldo e stralcio di ogni a qualsiasi pretesa azionata a qualsiasi titolo nei giudizi meglio richiamati in premessa.

In particolare, con l'esatto adempimento di quanto sopra e dunque all'esito dell'effettivo incasso delle somme come sopra dettagliate, [REDACTED], in proprio e quale tutore e legale rappresentante [REDACTED], dichiara di rinunciare ad ogni e qualsiasi domanda a qualunque titolo avanzata nei confronti degli Enti pubblici tutti coinvolti nei giudizi tutti come in premessa richiamati e descritti, e riconducibile, in via mediata o immediata, alla vicenda oggetto di causa.

Solo all'esito dell'effettivo pagamento ed incasso della somma sopra indicata, [REDACTED] dichiara altresì di rinunciare alla messa in esecuzione della sentenza n. 2172/2018 R.G. Corte d'Appello di Bari.

Si dà atto che la [REDACTED] sottoscrive la presente transazione in proprio, oltre che in nome e per conto di [REDACTED], al riguardo avendo ottenuto la previa autorizzazione [REDACTED] che qui viene allegata sub doc. 1) a formare parte integrante del presente accordo.

4) Con il pagamento integrale della somma sopra indicata entrambe le parti dichiarano di nulla più avere reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, per nessun titolo e/o ragione in relazione ai fatti già azionati/dedotti e/o da azionare/dedurre, definendo con il presente atto ogni loro attuale ragione di

contesa.

All'esito dell'effettivo pagamento le parti tutte si impegnano a depositare rinuncia ai rispettivi atti nel giudizio di Cassazione n. 14215/2019 con richiesta di estinzione.

5) Per il caso di mancato rispetto del termine di pagamento come pattuito al precedente punto 2), salvo diverso accordo fra le parti, la presente transazione si intenderà decaduta, con conseguente diritto [REDACTED], in proprio e quale tutore e legale rappresentante [REDACTED], a mettere in esecuzione la sentenza n. 2178/2018 R.G. Corte d'Appello di Bari, per il recupero integrale delle somme tutte ivi liquidate.

6) La Gestione Liquidatoria USL BA/7 (già Liquidazione Coatta Amministrativa della ex USL Ba/7) assume l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento della tassa di registro che verrà liquidata sulla sentenza n. 2172/2018 R.G. Corte d'Appello di Bari.

In ogni caso la Gestione Liquidatoria USL BA/7 si obbliga a manlevare e tenere indenne [REDACTED] i suoi successori ed aventi causa a fronte della richiesta di pagamento dell'imposta di registro di cui sopra.

7) Ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 5) e 6), le spese legali dei tre gradi di giudizio si intendono integralmente compensate fra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto
Bari-Brescia,

[REDACTED] in proprio e quale legale rappresentante [REDACTED]

avv. Piercarlo Peroni

avv. Gennaro Ceci

REGIONE PUGLIA

dr.ssa Anna Cassano
Avv. Flora Caputi

GESTIONE LIQUIDATORIA USL BA/7
dott. Antonio Sanguedolce
Avv. Vito Aurelio Pappalepore

ASL BARI
dott. Antonio Sanguedolce